

Usufrutto successivo

L'usufrutto successivo, nei contratti diversi dalla donazione

di Francesco Mastroberardino (*)

L'istituto dell'usufrutto successivo riceve un limitato interesse da parte del Codice civile, tanto da essere preso in considerazione soltanto da due norme - gli artt. 698 e 796 c.c. - collocate all'interno del Libro secondo, dedicato, in particolare, alle successioni *mortis causa*, e alle donazioni. Manca, invece, qualsivoglia indicazione, per il caso in cui altro contratto sia asservito alla costruzione di codesto meccanismo.

Occorre, dunque, domandarsi quale significato attribuire al silenzio normativo vigente in materia: se questo riconosca, seppure implicitamente, la validità del negozio con il quale si assegni, a più soggetti, in serie, l'usufrutto di un bene, oppure se l'ordinamento, nel suo complesso, offra indizi idonei a scalfirne la legittimità.

1. Profili di tipicità della fattispecie

“Mentre ch'i' rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pareo fioco” (1). Non del sommo poeta, ma di attenta interpretazione richiede l'ausilio la penombra, che si staglia tra i due lumi accesi dagli artt. 698 e 796 c.c.

Come spesso accade, il dato normativo offre strumenti dei quali, giocoforza, non prevede ogni possibile impiego. Il riferimento va alla fattispecie dell'usufrutto successivo, come figurata dalle disposizioni di legge poc'anzi richiamate, le quali, stabilendone limiti e confini, propongono le sole norme utili a tratteggiare un istituto, di cui non è fatta punto menzione nella disciplina specifica dell'usufrutto, rinvenibile agli artt. 978 ss. c.c.

L'art. 698 c.c., se mai ve ne fosse bisogno, si premura di legittimare la disposizione testamentaria attributiva di usufrutto, vietando, tuttavia, la possibilità di innestare un ordine successivo nella titolarità del diritto. Appresso, l'art. 796 c.c. ribadisce il principio, declinandolo, e adattandolo, in tema di donazioni, tanto da ritagliare un ristretto ambito di

liceità, per la costituzione dell'usufrutto successivo, come verrà, presto, approfondito. Nulla, invece, viene specificato per l'eventualità in cui si voglia utilizzare codesto schema giuridico a mezzo di altri contratti, diversi da quello scolpito negli artt. 769 ss. c.c.

Giova interrogarsi, fin da ora, sul significato del parziale silenzio normativo esistente in materia: se questo debba essere inteso quale implicita ammissione dell'ipotesi prefigurata, che non incontra divieto alcuno nella lettera della legge, oppure se le peculiari fattispecie richiamate possano ergersi a un livello superiore, e fungere da principio-guida in materia. In vero, gli indizi disseminati dal Legislatore sono molteplici, e utili a scorgere il sentiero più coerente con le finalità dell'ordinamento.

Per meglio definire la questione, la domanda che occorre porsi è se sia permesso attribuire a un soggetto l'usufrutto di un bene, poi, dopo di lui, a un secondo, e, ancora, a un terzo, in avvicendamento, il tutto pel mezzo di un solo contratto, diverso, beninteso, dalla donazione (2). Si pensi, senza pretesa di completezza, alle seguenti fattispecie: vendita di usufrutto; vendita della nuda proprietà, con riserva

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) D. Alighieri, *La Divina Commedia. Inferno*, I, 61-63, a cu-

ra di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano, 1991, 21.

(2) Si può, inoltre, riconoscere come, osservando le possibilità di costituzione di usufrutto, per i contratti a effetti reali sia-

di usufrutto; permuta; contratto costitutivo di società, che preveda il conferimento di usufrutto; rendita vitalizia; transazione. Come si avrà modo di approfondire, le criticità si acquisiscono, ove si consideri che questi diritti potrebbero insorgere, e protrarsi, oltre la morte del costituente. A ciò si aggiunga che ciascun usufrutto successivo sarebbe subordinato alla morte del precedente titolare (3).

Si badi, il contratto non è l'unico strumento, *inter vivos*, con il quale disporre di tale diritto reale di godimento. Tra gli atti unilaterali, si possono rammentare, a modo di esempio, la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), la donazione obnuziale (4) - la quale, secondo quanto disposto dall'art. 785 c.c., non richiede accettazione alcuna - nonché l'atto di dotazione di una fondazione, strumento dispositivo, sì non disciplinato, in dettaglio, dal Codice civile, ma che serve ad attribuire i mezzi economici per la vita e l'attività del futuro ente (5). Ciononostante, pare opportuno tralasciare le ipotesi appena menzionate, marginali nell'esperienza fattuale, per concentrare l'attenzione sulla costituzione di detto schema negoziale a mezzo di contratto.

Anche a un primo, e provvisorio, accostamento, il tema, oltre al potenziale conflitto con la disciplina dettata in tema di durata dell'usufrutto (art. 979 c.c.), svela ulteriori criticità, e di non trascurabile rilievo. Detti profili non saranno oggetto specifico della presente trattazione; non di meno, conviene

ribadire come, in questi casi, ben si potrebbe ravvisare un *ordo successivus* disposto, fin dalla sua origine, in previsione di futura, e certa, estensione, oltre la morte del primo concedente (6). A fronte di tutto ciò, non sarebbe inverosimile figurarsi una manifestazione di volontà, tale da ingenerare effetti *post mortem* (7), e, in quanto tale, possibile oggetto di testamento, ma, preferibilmente, non di contratto (8).

2. Il ristretto ambito operativo dell'usufrutto

Autorevole dottrina ha osservato come l'usufrutto (9) - istituto che, forse più di ogni altro, affonda le proprie radici in ragioni di opportunità, assai frequenti nelle esigenze della prassi (10) - nelle sue vesti di diritto reale di godimento, si caratterizzi, in concreto, per una doppia limitazione (11). Da un lato, l'oggetto è circoscritto al solo godimento, unito alla possibilità di ritrarre le utilità, provenienti dal bene su cui il diritto stesso insista. È fatto, perciò, divieto, all'usufruttuario, di alterare la destinazione economica del bene (12), come si può leggere nel comma 1 dell'art. 981 c.c.

Da altro lato, la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, mentre non potrà superare i trent'anni, se disposto a vantaggio di

no, parimenti, ammissibili cause innominate, purché "dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322, cpv., c.c.). Così, G. Pugliese, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, IV, V, *Usufrutto, uso, abitazione*, Torino, s. d., ma 1954, 140. Cfr., inoltre, *infra*, par. 7.

(3) Alcuni Autori ritengono che l'espressione, usata nell'art. 796 c.c., "dopo di lui", possa essere sostituita da "alla sua morte". In tal senso, v.: A. Palazzo, *Le donazioni. Artt. 769-809*, in *Cod. civ. Comm.*, fond. da P. Schlesinger e dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2000, II ed., 435; C. Coppola, *Art. 796 - Riserva di usufrutto*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Delle donazioni. Artt. 769-809*, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, 418.

(4) L. Bigliazzi Geri, *Usufrutto uso e abitazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu - F. Messineo, XI, 1, Milano, 1979, 63 ss.

(5) Si vedano: F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, IX ed., Milano, s. d., ma 1957, 283; F. Loffredo, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010, III ed., 46 ss.

(6) Per maggiore chiarezza, si pensi al caso in cui l'usufrutto venga attribuito a un soggetto, e, dopo di lui, al primogenito delle cinque successive generazioni.

(7) Così, D. Barbero, *L'usufrutto e i diritti affini*, Milano, 1952, 384. Circa la distinzione tra negozi *mortis causa* e *post mortem*, v., diffusamente, G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, rist. Napoli, 2010, 37 ss.

Cfr., inoltre, *infra*, par. 2.

(8) Occorre rilevare come autorevole dottrina abbia ritenuto che detta fattispecie debba essere, più opportunamente, ricon-

dotta a quella della condizione "*si praemioriar*", grazie alla quale, "la parte acquista immediatamente un'aspettativa che è, anch'essa, suscettibile di disposizione", senza dover scomodare l'eventuale legittimità di disposizioni *post mortem*, a mezzo di contratto. Così, A. Torrente, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu - F. Messineo, XXII, Milano, 1956 (II ed., a cura di U. Carnevali - A. Mora, Milano, 2006), 399.

(9) Tra gli innumerevoli contributi in materia, v., almeno: G. Venezian, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, in *Tratt. Fiore-Brugi*, I, II ed., Napoli-Torino, 1931, 1 ss.; D. Barbero, *op. cit.*, 8 ss.; G. Pugliese, *op. cit.*, 1 ss.; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, IX ed., Milano, s. d., ma 1965, 594 ss.; L. Bigliazzi Geri, *op. cit.*, 1 ss.; G. Palermo, *L'usufrutto*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 8, II, *Proprietà*, Torino, 2002, II ed., 98 ss.; G. Bonilini, *Il diritto reale di usufrutto. I suoi caratteri*, in *Nuova giur. civ. comm.*, fond. da W. Bigliavini, *Usufrutto, uso e abitazione*, I, dir. da G. Bonilini, Torino, 2010, 6 ss.; G. Marzo, *Dell'usufrutto. Art. 978 - Costituzione*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Della proprietà. Artt. 869-1099*, a cura di A. Jannarelli - F. Macario, Torino, 2014, 557 ss.

(10) Secondo D. Barbero, *op. cit.*, 3, "sarebbe un grave inconveniente che le cose non potessero essere direttamente godute se non dal proprietario, e la realizzazione d'un interesse limitato ad attribuire ad altri un godimento temporaneo, o più o meno esteso, d'una propria cosa non potesse avvenire se non mediante la trasmissione della stessa proprietà".

(11) A. De Cupis, voce *Usufrutto (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, s. d., ma 1992, 1114.

(12) G. Bonilini, *Il diritto reale di usufrutto. I suoi caratteri*, cit., 10.

una persona giuridica (13), come statuito dall'art. 979 c.c.

In realtà, il Progetto di Codice civile, disposto dalla Commissione reale, al comma 2 dell'art. 113, prevedeva la possibilità di fissare la durata per l'usufrutto nel limite massimo di trent'anni. In questa prospettiva, tale termine sarebbe stato indipendente dalla vita dell'usufruttuario, tant'è che, se questi fosse morto prima di detta scadenza, nel diritto sarebbero subentrati i suoi successori *mortis causa*, forti di una legittimazione estesa fino allo spirare del termine convenuto. Ciononostante, si può leggere, nella Relazione al Codice civile, e, in particolare, al punto 468, come tale proposta non fu accolta, in quanto si ritenne che il "prolungamento dello stato di disintegrazione della proprietà" avrebbe portato con sé elementi di diseconomicità, non meritevoli di tutela, insidie ad alcuni dei caratteri essenziali per i quali si contraddistingue l'usufrutto.

Da tali rilievi, emerge una figura dai contorni ben definiti. Un diritto dalla natura circoscritta, all'interno di un ambito temporale, nel quale l'autonomia contrattuale è corretta da norme inderogabili, e, a ragione di ciò, un diritto tendenzialmente personale, tanto che, vista la sua limitazione alla vita del beneficiario, non può cadere in successione ereditaria (14). Deroghe a detti principî non sono ritenute ammissibili, in quanto integrerebbero una seria minaccia alla necessaria tipicità dei diritti reali (15).

Orbene, nonostante sia pacifico il riconoscimento di tali corollarî, desumibili dalla disciplina affidata agli artt. 978 ss. c.c., sono numerosi i tentativi che la prassi ha suggerito per aggirare i confini segnati dalla legge, con modalità, a volte, legittime, a volte meno.

A un primo apprezzamento, la costruzione dell'usufrutto congiuntivo sembrerebbe eludere l'inevitabile limitazione, nel tempo, del diritto stesso. Per usufrutto congiuntivo, infatti, deve intendersi la

disposizione con la quale si attribuisce il diritto in questione, a più persone, di modo che queste possano esercitarlo contemporaneamente, e la sua durata complessiva non superi quella della vita del più longevo degli usufruttuarî (16). Per di più, nell'ipotesi in cui tale godimento sia valorizzato dal diritto di accrescimento, tra gli stessi soggetti titolari del diritto, l'usufrutto non si consoliderà alla nuda proprietà, gradualmente e pro quota, alla morte di ciascuno di essi, ma si assisterà all'espansione delle facoltà degli altri, se ancora in vita.

La figura menzionata trova, peraltro, esplicito riconoscimento nel dettato del Codice civile, il quale, all'art. 796, ammette la legittimità della riserva di usufrutto, operata dal donante, anche se a vantaggio di più persone, purché non in successione tra loro (17).

La giurisprudenza non ha esitato a riconoscere la liceità di un simile disegno (18), senza dubbio portatore di interessi meritevoli di tutela, affiancata anche da una dottrina che ne ha approfondito i tratti essenziali (19). La contitolarità dell'usufrutto, ricalcata sullo schema della comunione ordinaria (20), non ostacola il godimento attuale del bene, tanto da permettere l'osservanza della prescrizione contenuta nell'art. 979 c.c. Infatti, la morte dei soggetti di riferimento non impedisce affatto di mantenere, come parametro di durata, la vita dell'usufruttuario, o, quanto meno, di uno di essi (*id est*, del più longevo).

Diversa è l'ipotesi di usufrutto successivo. Come già anticipato, con tale espressione si individua la fattispecie, per mezzo della quale, ferma la pluralità di usufruttuarî, questi non godono del bene nel medesimo momento, ma uno di séguito all'altro, poiché ciascuno acquisisce il diritto alla morte del precedente beneficiario (21).

Illustre dottrina, sotto la vigenza del Codice civile del 1865, consapevole delle rischiose implicazioni di siffatto istituto, ne ha proposto una specificazio-

(13) G. Bonilini, *Il diritto reale di usufrutto. I suoi caratteri*, cit., 25.

(14) L'unica ipotesi, derogatoria rispetto a quanto sostenuto, può rinvenirsi in presenza di usufrutto vitalizio, attribuito a una persona fisica, di cui questi disponga *inter vivos*. Infatti, a fronte della possibilità, offerta dall'art. 980 c.c., di cedere l'usufrutto, qualora il cessionario muoia prima del cedente, la durata del diritto rimarrà commisurata alla vita di quest'ultimo. In tale evenienza, l'usufrutto ricade nella massa ereditaria del cessionario, per essere trasmesso ai suoi successori, i quali potranno goderne fino alla morte del cedente, usufruttuario originario. Così, D. Barbero, *op. cit.*, 465.

(15) Si vedano: A. De Cupis, voce *Usufrutto (dir. vig.)*, cit., 1114; A. Burdese, *Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, 226 ss.

(16) Così, A. Torrente, *op. cit.*, 398.

(17) A. Torrente, *op. cit.*, 398.

(18) App. Milano 28 gennaio 1955, in *Foro it.*, 1955, I, 1077, così ha disposto: "Non par dubbio invero che anche per contratto possa costituirsi l'usufrutto su una cosa a favore di più persone in modo che esso non si estingua, consolidandosi con la proprietà, che con la morte dell'ultimo avente diritto, in modo cioè che tra le più persone a favore delle quali l'usufrutto è costituito vi sia il diritto di accrescimento".

(19) Tra tutti, v. M. Moretti, *Usufrutto congiuntivo e successivo*, in *Nuova giur. dir. civ. e comm.*, fond. da W. Bigiavi, *Usufrutto, uso e abitazione*, I, dir. da G. Bonilini, Torino, 2010, 99 ss.

(20) Così: D. Barbero, *op. cit.*, 97 ss.; G. Marzo, *Dell'usufrutto. Artt. 979 - Durata*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Della proprietà. Artt. 869-1099*, a cura di A. Jannarelli - F. Marcario, Torino, 2014, 565.

(21) A. Torrente, *op. cit.*, 398.

ne, distinguendo un usufrutto successivo proprio, da uno improprio (22).

Il primo si distingue quale diritto, che nasce, *ex novo*, e in sequenza, per i soggetti individuati dal disponente, sopraggiunta la morte del precedente titolare, con la peculiarità che ciascuno di essi dovrà essere titolare della capacità giuridica necessaria per acquistare le facoltà attribuite, soltanto nel momento in cui riceva l'effettiva disponibilità delle stesse (23).

A mezzo del secondo, invece, l'acquisto dell'usufrutto avviene, per tutti, al momento dell'originaria pattuizione con il pieno proprietario del bene, ma ciascun beneficiario, eccezion fatta per il primo dell'ordine, vede le proprie facoltà subordinate al termine iniziale della scomparsa di chi lo preceda. Coloro i quali si avvantaggino, dunque, del diritto di usufrutto, dovranno essere in grado di riceverlo, fin dal primo momento, nonostante l'efficacia dell'attribuzione sia differita nel tempo.

Se è pacificamente disconosciuta la liceità dell'usufrutto successivo proprio (24), le opinioni sono discordanti, con riferimento a quello improprio. Considerazioni che, tuttavia, non tengono conto di alcuni aspetti fondamentali, sui quali ci si soffermerà, più ampiamente, nel prosieguo.

Occorre ricordare, inoltre, la già menzionata opinione di un illustre interprete (25), il quale ha suggerito ulteriori specificazioni, ispirate a quanto potrebbe verificarsi, in concreto, nella prassi negoziale. Secondo il pensiero appena richiamato, bisognerebbe considerare legittima la concatenazione di usufrutti, in successione, soltanto se perdurante in vita del nudo proprietario. Per il caso, invece, in cui quest'ultimo, nel frattempo, sia deceduto, il singolo usufrutto, già in vigore, risulterà valido, purché si sia verificato il termine iniziale, al quale era, da principio, assoggettata l'attribuzione. I diritti a esso successivi, invece, perderebbero efficacia. In entrambi i casi, non sarebbe punto ammessa la

possibilità di gravare gli eredi del costituente, poiché, altrimenti, essi si troverebbero dinnanzi a una stipulazione dal contenuto e dagli effetti *post mortem*, tale da poter incappare nel divieto di patti successori (26), incastonato nell'art. 458 c.c.

Come già accennato, la predisposizione di codesto ordine nel godimento, in grado di estendersi oltre la morte del primo concedente, sembrerebbe suggerire proprio la configurazione di quella "convenzione con cui taluno dispone della propria successione", enunciata, e proibita, dall'evocato art. 458 c.c.

3. Fondamento del divieto, racchiuso negli artt. 698 e 796 c.c.

La fattispecie dell'usufrutto successivo è presa in considerazione soltanto marginalmente dal Codice civile, ciononostante, è in grado di coinvolgere vari altri istituti, all'interno del nostro ordinamento. Per meglio approfondire quanto non previsto dal dato normativo, occorre prendere il largo da ciò che, invece, è stato esplicitamente disciplinato, vale a dire il divieto di usufrutto successivo, per testamento (art. 698 c.c.), e la riserva di usufrutto, a mezzo di donazione (art. 796 c.c.).

Procedendo con ordine, in materia ereditaria, si incontra il divieto di lasciare a più persone, in successione tra loro, il diritto di usufrutto, sia a titolo di eredità, sia a titolo di legato. È consentito, invece, il lascito di usufrutto congiuntivo (27).

Come già riconosciuto da una parte della dottrina (28), nonché da risalente giurisprudenza (29), la proibizione, di cui all'art. 698 c.c., pare riprendere, nelle sue linee fondamentali, quanto statuito, poco prima, dall'art. 692 c.c., circa la sostituzione fedecommissaria, oggi vietata (eccezion fatta per la sua peculiare accezione di "fedecommissario assistenziale" (30)). Ad avvalorare questo legame di fondo, si può notare come, già nelle Costituzioni piemontesi del 1770, vi fosse stato un avvicinamento, concet-

(22) Così, G. Venezian, *op. cit.*, 36 ss.

(23) Tra i requisiti di capacità, si pensi all'esistenza in vita del successivo beneficiario. In tal senso, cfr. M. Ebner, *Fondamento ed estensione del divieto di usufrutto successivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 341.

(24) Fra molti, v., almeno, M. Ebner, *op. cit.*, 341.

(25) D. Barbero, *op. cit.*, 384.

(26) Nonostante non costituisca l'oggetto principale della presente indagine, v., circa la figura dei patti successori, *ex multis*: L. Coviello, *Diritto successorio*, Bari, 1962, 247 ss.; M.V. De Giorgi, voce *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, s. d., ma 1966, 533 ss.; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, in *Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, 101; 10 ss.; C. Caccavale, *Il divieto dei patti successori*, in P. Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, 25 ss.;

G. Bonilini, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, 799 ss.; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2014, VII ed., 22 ss.; L. Balestra - M. Martino, *Il divieto dei patti successori*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 81 ss.

(27) Cfr., più ampiamente, *supra*, par. 2.

(28) In particolare, v.: D. Barbero, *op. cit.*, 385; A. Torrente, *op. cit.*, 402; G. Palermo, *op. cit.*, 113; M. Ieva, *La successione testamentaria*, in *Dir. civ.*, dir. da N. Lipari - P. Rescigno, II, *Successioni, donazioni, beni*, I, *Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, 203.

(29) Cass. 14 maggio 1962, n. 1024, in *Giust. civ.*, 1962, 1893 ss.

(30) Circa la figura del fedecommissario, v., tra tutti, G. Bonilini

tuale e sistematico, delle fattispecie richiamate (31).

La ragione, sottesa a entrambi gli istituti, pare proprio la medesima: impedire che la volontà testamentaria possa protrarsi oltre i limiti, e i poteri, prudentemente definiti dall'ordinamento. Da un lato, il Codificatore si è prodigato a incentivare la successione testamentaria, arricchita, tra le altre, dalla possibilità di prevedere sostituzioni (lecite, quelle ordinarie), per l'ipotesi in cui il primo chiamato non possa o non voglia conseguire quanto allo stesso lasciato (artt. 688 ss. c.c.). Da altro lato, è stato posto un freno alla libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, al fine di evitare che questo potere possa protrarsi eccessivamente a lungo, come si può notare nell'art. 692 c.c.

Per tale motivo, la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, in maniera più incisiva rispetto alla prima redazione del Codice civile, ha vietato la sostituzione fedecommissaria (32), che si verifica qualora il testatore, disponendo dei propri averi, indichi colui, il quale debba subentrare in determinati rapporti giuridici, dopo la morte del primo beneficiario, sia esso un erede oppure un legatario.

Pare proprio che le norme, racchiuse negli artt. 698 e 796 c.c., riprendano il medesimo principio, con riferimento all'usufrutto. Per il diritto ereditario, la trasmissione dell'usufrutto ha valore soltanto per il primo, o i primi beneficiari, purché non in successione gli uni con gli altri (33). Nel caso in cui, invece, disponendo, per donazione, della proprietà di un bene, si provveda a conservare l'usufrutto su quest'ultimo, tale riserva potrà spiegare i propri effetti a vantaggio del donante, nonché, qualora questi intenda attribuirlo anche ad altri, sarà ugualmente efficace, anche se solo per il primo soggetto dopo di lui (oppure, *ca va sans dire*, dei primi chiamati, purché in forma congiunta).

Ecco che, a fronte di un simile inquadramento, si possono rilevare le affinità tra gli istituti da ultimo richiamati e la sostituzione fedecommissaria. Come risalente dottrina ha osservato, le ragioni che, a partire dalla rivoluzione francese, hanno indotto a ripudiare il fedecommesso sono molteplici (34). Tra le altre: la libera commerciabilità dei beni, l'uguaglianza tra i membri della famiglia, nonché la complessiva tutela dell'economia, la quale mal si concilia con i vincoli di durata perpetua (35). L'intento finale delle disposizioni dettate in tema di usufrutto sembrerebbe coincidere, nell'impedire la previsione di un ordine nel godimento, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici di cui si dispone.

A sostegno di ciò, la collocazione sistematica delle norme, all'interno del Libro secondo del Codice civile vigente, e la strettissima vicinanza tra la sostituzione fedecommissaria, e il divieto di usufrutto successivo, di natura testamentaria, sembrano suggerire una continuità di principio tra due strutture giuridiche, pur apparentemente, distanti (36).

Si consideri, ora, in parallelo, la disciplina delle donazioni. Da essa emerge come l'ostacolo di fondo, ossia la divergenza di entrambi gli istituti appena richiamati - sostituzione fedecommissaria, e divieto di usufrutto successivo, disposto per testamento - con l'art. 796 c.c., possa essere superato richiamando un'altra disposizione, quella contemplata dall'art. 795 c.c., che amplia la medesima regolamentazione, dettata per gli atti di ultima volontà, proprio alle donazioni. In particolare, l'art. 795 c.c. estende, anche al contesto delimitato dagli artt. 769 ss. c.c., la possibilità di prevedere sostituzioni - e, tra queste, la fedecommissaria - seppure con la medesima prudenza, già riservata, all'istituto, in materia successoria *mortis causa* (37).

Stante il rinvio operato dal Codificatore, si può sostenere come quanto disciplinato dall'art. 692 c.c. valga anche per il caso in cui si miri a raggiungere

ni, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 303 ss. Cfr., inoltre: L. Ricca, voce *Fedecommesso (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, s. d., ma 1968 124 ss. Per la struttura attuale dell'istituto, a séguito della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, v.: A. De Cupis, *Il fedecommesso assistenziale*, in *Giur. it.*, 1983, 129 ss.; V. Durante, voce *Fedecommesso*, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1989, 2 ss.; M. Moretti, *La sostituzione fedecommissaria*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 1785 ss.

(31) Per meglio approfondire i profili storici, v.: G. Pugliese, *op. cit.*, 238; A. Masi, *In tema di usufrutto successivo*, in *Studium iuris*, 1996, 991.

(32) Già il Codice civile del 1865, all'art. 899, così prevedeva:

va: "qualunque disposizione colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommissaria. Tale sostituzione è vietata".

(33) Giova ribadire come, da questa espressa disposizione, si possa ricavare la liceità dell'usufrutto congiuntivo, con accrescimento.

(34) Così, R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, III, *Diritti di obbligazione. Diritto ereditario*, Messina, s. d., ma VI ed., 670.

(35) R. De Ruggiero, *op. cit.*, 670.

(36) A. Torrente, *op. cit.*, 402.

(37) La necessità di prevedere un meccanismo, quale quello racchiuso nell'art. 795 c.c., va ricondotta al doppio filo che

il medesimo risultato, vietato, attraverso una donazione.

4. Usufrutto successivo, e sostituzione fedecommissaria: punti di contatto

Di contrario avviso è altra dottrina, la quale ha sottolineato come le corrispondenze, dello schema dell'usufrutto successivo, con la fattispecie di cui all'art. 692 c.c., si arrestino ai pochi, e trascurabili, elementi richiamati (38). Se il risultato finale può sovrapporsi, a differire è, sostanzialmente, la struttura.

Mancano, infatti, negli artt. 698 e 796 c.c., i tratti essenziali per configurare la sostituzione fedecommissaria. Non si rinviene l'obbligo di conservare, e poi restituire, alcunché, in quanto, in questi casi, l'usufrutto si estinguerebbe alla morte dell'usufruttuario, per ricostituirsi, *ex novo*, in capo ad altri soggetti. Tale diritto provoca, inoltre, una scissione di posizioni giuridiche, dal momento che da esso discende la contrapposizione tra nudo proprietario e usufruttuario. Separazione che, invece, non è dato rinvenire nella sostituzione fedecommissaria, caratterizzata dall'attribuzione, sia all'istituto, sia al sostituto, del diritto di piena proprietà, su quanto oggetto del lascito testamentario.

Bisogna rilevare come, nelle fattispecie descritte dagli artt. 698 e 796 c.c., manchi una successione *mortis causa*, presupposta, invece, per l'operatività dell'art. 692 c.c. In presenza del diritto di usufrutto, infatti, la morte del suo titolare ne determina il consolidamento alla nuda proprietà, la quale riacquista pienezza (39).

Tali considerazioni sono, senza dubbio, giuridicamente fondate. Se, tuttavia, si accogliesse appieno il pensiero ora riportato, si dovrebbe riconoscere la consequenziale (o forse, in questo caso, presupposta) legittimità del cosiddetto usufrutto proprio. Fattispecie che, al contrario, i medesimi Autori ripudiano, e senza incertezze. Supponendo

l'assoluto difetto dell'obbligo di conservare, e restituire, sarebbe necessario ammettere la liceità della costituzione di usufrutto, a più riprese, scadenzate, ma senza che sia necessaria una concreta attribuzione, successiva all'atto dispositivo originario. Opererebbe, dunque, l'iniziale pattuizione, e ciò a prescindere dal rispetto delle obbligazioni richiamate, da alcuni ritenute, addirittura, insistenti.

Ecco che risulta ancora più meritevole di attenzione il tentativo di altra dottrina, che ha provato a ribadire la contiguità di scopo e struttura dei divieti di sostituzione fedecommissaria e usufrutto successivo (40). In quest'ultimo, seppure in maniera differente rispetto a quanto descritto dall'art. 692 c.c., è, in ogni modo, rinvenibile un obbligo di conservazione e restituzione, paragonabile a quello tipico del fedecommissario.

L'usufruttuario, infatti, è tenuto a conservare proprio l'usufrutto, a lui spettante, nonché la cosa sulla quale insiste tale diritto reale (art. 1001 c.c.), tanto da rispondere del suo eventuale deterioramento (art. 1015 c.c.). Di conseguenza, la responsabilità si indirizza, non soltanto a favore del nudo proprietario, ma anche nei confronti del soggetto che gli si avvicinerà (41), nel godimento del bene (42). Tra gli specifici obblighi, posti dalla legge in capo all'usufruttuario, risalta proprio la conservazione dei beni gravati da usufrutto, dovere di cui altri interpreti sostengono l'inesistenza, o, quanto meno, l'irrelevanza. A ulteriore conferma della presenza di tale compito, invece, si può rilevare come il suo mancato rispetto determini la cessazione dell'usufrutto, per abuso (art. 1015 c.c.).

Ancora, altri dubbî possono essere sollevati al cospetto del secondo elemento discrezionale proposto, ossia la mancanza di una successione nel diritto, fattispecie che, invece, sarebbe rinvenibile nella sostituzione fedecommissaria. In entrambi gli isti-

lega, a livello legislativo e concettuale, la disciplina ereditaria a quella delle donazioni, al fine di evitare che la prima venga aggirata, per il semplice mezzo di un'attribuzione *inter vivos* a titolo di liberalità. In tal senso, v.: A. Palazzo, *op. cit.*, 423; L. Ghidoni, *Art. 795 - Divieto di sostituzione*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Delle donazioni. Artt. 769-809*, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, 403.

(38) Cfr.: G. Pugliese, *op. cit.*, 237 ss.; M. Moretti, *Usufrutto congiuntivo e successivo*, cit., 107 ss.; L. Stucchi, *L'usufrutto successivo negli atti tra vivi*, in *Riv. not.*, 2011, 1, 84 ss.; M. Bianca, *Art. 698 - Usufrutto successivo*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Delle successioni. Artt. 565-712*, I, a cura di V. Cuffaro - F. Delfini, Torino, 2014, 944 ss.

(39) È fatta salva la peculiare ipotesi già descritta, *supra*, sub nt. par. 14.

(40) Così, B. Biondi, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, XII, IV, Torino, 1961, 291.

(41) Ciò non deve affatto implicare una successione ereditaria nel diritto di usufrutto, ipotesi apertamente confliggente con la disciplina prescritta dagli artt. 978 ss. c.c.

(42) Si veda, di nuovo, B. Biondi, *op. cit.*, 291, il quale, voce pressoché isolata in dottrina, nel sostenere la corrispondenza strutturale di sostituzione fedecommissaria e usufrutto successivo, aggiunge: "il primo usufruttuario non può disporre non come suo obbligo proprio giacché la indisponibilità non discende dalla stessa natura dell'usufrutto, ma perché tenuto a restituire". Ulteriori considerazioni sono svolte da B. Sirgiovanni, *Gli obblighi di conservazione e di restituzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, fond. da W. Bigiavi, *Usufrutto, uso e abitazione*, II, dir. da G. Bonilini, Torino, 2010, 1134 ss.

tuti, in realtà, i soggetti in gioco - in particolare, il sostituto, nella sostituzione fedecommissaria, e l'usufruttuario successivo - acquistano un diritto nuovo, che non viene loro direttamente trasmesso dal precedente titolare (43).

Anche risalente giurisprudenza si è espressa in favore della contiguità della sostituzione fedecommissaria e dell'usufrutto successivo, in quanto condividenti un intento comune; vale a dire, evitare che i consociati impongano "ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l'imposizione di vincoli di durata assai lunga o indeterminata" (44). Ebbene, nonostante alcune evidenti differenze, le quali impediscono di estendere, per analogia, la normativa, serbata nell'art. 692 c.c., all'usufrutto successivo (45), è innegabile come i punti di contatto siano parimenti rilevanti (46). Tali aderenze sembrano suggerire una linea comune, da mantenere, non solo nel caso in cui ci si accosti alle ipotesi di cui agli artt. 698 e 796 c.c., ma anche laddove ci si interroghi sulla possibilità di disporre il succitato ordine successivo, a mezzo di contratti diversi dalla donazione. Ipotesi, questa, giova ribadirla, che, pur non essendo stata disciplinata dal Legislatore, non è estranea alla prassi.

Al contrario, se si volesse accogliere l'opinione di coloro, i quali rifiutano appieno l'assonanza di principî, tra il divieto di sostituzione fedecommissaria, e quello di usufrutto successivo testamentario, la ragione giustificatrice di tale proibizione, comunque rilevante nell'ordinamento, dovrebbe essere individuata, non tanto in ragioni legate alla limitazione della volontà testamentaria, quanto, piuttosto, nell'annullamento del valore della proprietà che ne deriva (47).

5. Temporeità dell'autonomia contrattuale

Occorre ora notare, come la netta prevalenza degli interpreti (48) si dimostri favorevole alla costituzione di usufrutto successivo a mezzo di contratti diversi dalla donazione (49). Le ragioni, a sostegno di tale conclusione, si fondano, in sostanza, sull'assenza di un divieto espresso, dalla quale discenderebbe l'ammissibilità, senza riserve, della fattispecie in esame. Questo argomentare, tuttavia, non convince appieno.

Tale affermazione trova conferma nel moderno Rechtsstaat, uno Stato d'impronta, in origine, liberale, all'interno del quale il diritto positivo è fonte e, al contempo, limite di poteri e libertà dei consociati. Presupposto il carattere di specialità dei divieti di legge, per essi, di regola, si auspica un esplicito riconoscimento, accompagnato da specifica regolamentazione, la quale, evidentemente, mancherebbe, in questo caso. Ciononostante, non possono tacersi alcuni principî, desumibili dall'ordinamento nel suo complesso, che sembrano suggerire conclusioni opposte.

Il Codice civile, a più riprese, manifesta la propria avversione, più o meno velata, per i vincoli di durata perpetua, o, comunque, per l'estensione della potestà individuale, oltre ragionevoli limiti di tempo (50).

Un primo spunto, in tal senso, può essere rintracciato nel divieto di alienazione, contemplato dall'art. 1379 c.c. Codesta proibizione, anche laddove riferibile a beni determinati, non trova giustificazione, se non quando contenuta "entro convenienti limiti di tempo", tanto da escludere la possibilità di una sua estensione perpetua (51).

(43) Così, B. Biondi, *op. cit.*, 291, secondo il quale, "quando poi si osserva che in confronto del secondo usufruttuario si costituisce un nuovo usufrutto, nulla si dice che escluda di considerare l'usufrutto successivo come sostituzione fedecommissaria, giacché anche nella normale sostituzione fedecommissaria il fedecommissario acquista un nuovo diritto, ed è appunto questa novità di acquisto che fa distinguere l'usufrutto successivo dal congiuntivo".

(44) Di nuovo, Cass. 14 maggio 1962, n. 1024, *cit.*, 1894.

(45) Sul punto, attenta riflessione è stata svolta da A. Torrente, *op. cit.*, 402. In particolare: "Se è questo lo sfondo nel quale il divieto dell'usufrutto successivo è ambientato, la conseguenza che se ne deve trarre, nella traduzione sul piano tecnico della *ratio legis*, è che il divieto si applica ogni qualvolta si produca una situazione strutturalmente differente, ma funzionalmente analoga a quella del fedecommissario, una situazione, cioè, alla quale si applicherebbe, in via analogica, il divieto del fedecommissario, se non ostasse il principio dell'esclusione dell'analogia rispetto alle norme eccezionali (art. 14 disp. sulle leggi in generale) nel novero delle quali deve, certamente, includersi la disciplina del fedecommissario. Una tale situazione,

analoga, ma non identica, è quella in cui la morte dell'usufruttuario rappresenta l'inizio di un ulteriore usufrutto".

(46) G. Palermo, *op. cit.*, 113. In senso contrario, G. Pugliese, *op. cit.*, 210.

(47) Da ciò, inoltre, discende un serio ostacolo alla commerciabilità dei beni, nonché alla possibilità di miglioramenti fondiari, in quanto gravati da diritti reali altrui. In tal senso, G. Pugliese, *op. cit.*, 210.

(48) In particolare, cfr.: D. Barbero, *op. cit.*, 383; C. Coppola, *La donazione con riserva di usufrutto*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, VI, *Le donazioni*, Milano, 2009, 914 ss.; M. Moretti, *L'usufrutto successivo*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 1815 ss.; M. Bianca, *op. cit.*, 946; A. Masi, *op. cit.*, 993. V., inoltre, I. Zecchino, *Riflessioni in materia di usufrutto successivo*, in *Notariato*, 2003, 445.

(49) Voci contrarie, in dottrina: G. Palermo, *op. cit.*, 113; C. M. Bianca, *La proprietà*, in *Diritto civile*, VI, Milano, 1999, 594.

(50) In senso conforme, F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2014, III ed., 557. Cfr., anche, G. Bonilini, *La prelazione volontaria*, Milano, 1984, 81.

In secondo luogo, è possibile constatare come, nella somministrazione, il cui regolamento è custodito negli artt. 1559 ss. c.c., e che, per espressa previsione di legge, può essere stipulato a tempo indeterminato (art. 1569 c.c.), venga, comunque, attribuita la facoltà di recedere dal contratto, da esercitare, a discrezione, e a fronte di un semplice preavviso. Per la medesima fattispecie, è dato rinvenire, inoltre, l'unico, esplicito, riconoscimento, nell'intero Codice civile, del patto di preferenza, come racchiuso nell'art. 1566. Questo viene, a sua volta, limitato nel tempo, tanto da non poter eccedere il quinquennio (52).

Mantenendo l'attenzione sui contratti tipici, si può richiamare l'art. 1865 c.c., il quale, in tema di rendita, regolamentando la possibilità di un suo riscatto, ne smentisce il carattere apparentemente perpetuo, che ci si potrebbe figurare dalla denominazione a esso attribuita. Il soggetto obbligato, infatti, ha la facoltà di redimere la propria obbligazione con un mero atto potestativo. Eventuali pattuizioni contrarie, qualora previste in sede di regolamento contrattuale, possono soltanto definirne i limiti temporali, comunque di ampiezza contenuta, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1865 c.c., nel massimo di dieci anni, per la rendita semplice, e trenta, per quella fondiaria.

Ancóra: ulteriore percezione della succitata repulsione dell'ordinamento nei confronti dei vincoli di durata indefinita, può essere rinvenuta nel Diritto commerciale, e ciò avviene nonostante a quest'ultimo sia riservato uno spazio di maggiore ecletticità, rispetto al Diritto civile. In particolare, lo studio dell'art. 2284 c.c., il quale disciplina il caso di morte del socio di società di persone, ha permesso di approfondire le cosiddette "clausole di continuazione", come abbozzate dall'incipit stesso dell'articolo richiamato (53). Tra esse, presentano specifico rilievo, ai nostri fini, quelle che sono state definite "clausole di continuazione automatica", vale a dire quelle clausole che, alla morte del socio, determi-

nano l'immediata continuazione del rapporto sociale, in capo ai suoi eredi, a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso. Tralasciando le specifiche ragioni, che fanno propendere la dottrina prevalente per l'invalidità di simili pattuizioni (54), queste vengono, tuttora, avversate dagli interpreti. Se fossero considerate valide, il contratto sociale, come definito nell'atto costitutivo, imporrebbe la necessaria prosecuzione di rapporti giuridici, oltre la vita dei contraenti originari, protendendo la propria *longa manus*, priva di argini temporali, su soggetti terzi, i quali non potrebbero nemmeno esprimersi al riguardo.

Pur senza pretese di completezza, il medesimo sfavore, nei confronti dei vincoli dalla durata perpetua, può essere facilmente avvertito in altri istituti, quali il recesso del socio, rinvenibile, nelle sue diverse espressioni, tipiche delle varie forme societarie, agli artt. 2285, 2437 e 2473 c.c., oppure, tornando a un istituto di stretto rilievo civilistico, nei vincoli di destinazione, delineati dall'art. 2645 *ter* c.c.

Orbene, è indubbio come il negozio dispositivo di usufrutto successivo determini un meccanismo destinato a protrarsi, più o meno a lungo, nel tempo. Se è vero che esso sarebbe espressione della libertà dei consociati, e, nello specifico, della loro autonomia contrattuale, come impressa nell'art. 1322 c.c., è, allo stesso tempo, inconfutabile come questo possa determinarne proprio la negazione. L'incontro di volontà, al fine di attribuire, da un lato, e ricevere, dall'altro, una successione di diritti, priva il disponente di ogni suo futuro potere, circa il godimento del bene coinvolto. Si pensi al pieno proprietario, il quale trasferisca il diritto di usufrutto, ordinando una serie di beneficiari, che si avvicendino al primo. Nella manifestazione di libertà di un solo atto, il disponente rinuncia a ogni sua facoltà di godimento diretto del bene, pur conservandone la nuda proprietà. Questa sarà gravata da una pluralità di diritti, pronti a susseguirsi, senza

(51) M. Costantino, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, 68, sostiene che l'art. 1379 c.c. esprima "lo sfavore del legislatore verso l'indeterminatezza dell'efficacia del contratto nel tempo".

(52) Al riguardo, v., diffusamente, G. Bonilini, *La prelazione volontaria*, cit., 6 ss.

(53) Il fondamento normativo di tali clausole viene rinvenuto nell'inciso "salvo contraria disposizione del contratto sociale", che apre l'art. 2284 c.c. Quest'ultimo, infatti, prosegue nella disciplina del caso di morte del socio richiamando, quali altre possibilità, la liquidazione della quota sociale agli eredi, lo scioglimento della società, oppure la sua continuazione, con l'ingresso degli eredi. Tra tutti, v.: G. Iudica, *Clausole di continuazione della società con gli eredi del socio accomandatario*, in

Riv. dir. civ., 1975, II, 208 ss.; G. C. M. Rivolta, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 1202 ss.

(54) Secondo l'interpretazione prevalente, le "clausole di continuazione automatica" impongono, infatti, una responsabilità illimitata, anche per le obbligazioni pregresse (art. 2269 c.c.), confliggente con l'accettazione con beneficio di inventario, facoltà di cui sono necessariamente titolari gli eredi (sempre che non siano decaduti da tale beneficio), nonché in contrasto con i fondamentali principi di diritto societario, proprio in materia di assunzione della responsabilità illimitata. Così, G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2015, IV ed. a cura di A. Ferrucci - C. Ferrentino, 58.

che il disponente possa fare alcunché, in quanto vincolato all'originario accordo.

6. Ordine successivo, ed elusione

Come già anticipato, l'usufrutto trova cittadinanza, nell'ordinamento vigente, solo se accompagnato da un limite di durata. Quest'ultimo, enunciato dall'art. 979 c.c., è sì espressione della natura prettamente personale di tale diritto, epperò è posto, soprattutto, a vantaggio del titolare del bene, onde si eviti che la scissione tra proprietà e godimento, che ne deriva, si protragga senza limiti (55).

Il diritto scolpito nell'art. 832 c.c. (56), secondo un peculiare disegno, può essere inteso quale serie indefinita di facoltà, delle quali il proprietario può disporre liberamente (57), e tra esse si rinviene, senza sforzo, il godimento del bene. Trasferendo taluno degli atomi, di cui si compone il diritto di proprietà, l'ordine, che verrebbe a delinarsi nella fattispecie di usufrutto successivo, a prima vista rispettoso del precetto imposto dall'art. 979 c.c., raggiunge un risultato in parte equivalente a quello di usufrutto perpetuo; fattispecie, questa, proibita proprio dalla disposizione appena richiamata. Certo, non si verifica una successione *mortis causa* nell'usufrutto, tra i soggetti di riferimento, ma la continuità del distacco del godimento dalla proprietà realizza una situazione non dissimile.

Il patto, con cui si limiti ciascun usufrutto alla vita del singolo beneficiario, pare divenire un mero espediente, volto ad aggirare l'intrinseca inidoneità di tale diritto a cadere in successione ereditaria (58). Come già accennato, di esso è comunemente accolta la peculiare natura personale, confermata dalla circostanza secondo la quale la morte dell'usufruttuario coincide con uno degli eventi che ne deter-

minano l'estinzione, come è desumibile dal combinato disposto degli artt. 979 e 1014 c.c.

Da una ricostruzione della fattispecie di usufrutto successivo, quale quella appena delineata, non pare irragionevole evocare la figura del contratto in frode alla legge, impresso nell'art. 1344 c.c. Nel nostro caso, la norma imperativa, richiesta quale riferimento dalla disposizione in questione, prescrive la temporaneità del diritto di usufrutto. Questa è minacciata dall'atto di autonomia contrattuale, che, in sostanza, mira a conseguire un risultato equivalente a quello che detta norma vuole impedire, eliminando, di fatto, il vincolo di personalità, tipico di questo diritto.

Si potrebbe discutere sull'interpretazione di tale fattispecie quale unico contratto, oppure pluralità di accordi, collegati tra loro, benché contenuti nel medesimo documento. Ciò, tuttavia, non ostacolerebbe la sussunzione della fattispecie in quella del contratto in frode alla legge, considerato che è semplice notare come, per entrambe le strade, vengono piegati strumenti leciti al raggiungimento di scopi illeciti (59).

All'apparenza, viene preservata la temporaneità del diritto di usufrutto, siccome l'ordine degli usufruttuari, nonché il godimento attribuito a ciascuno di essi, è delimitato da un termine finale, anche se di incerta collocazione temporale. Altrettanto incerto è il momento in cui sopraggiungerà la morte dell'ultimo degli usufruttuari stessi, evento necessario a parametrare la durata totale della sequenza disposta, ab origine, dal proprietario del bene. Per di più, i diritti dei singoli sono già stati attribuiti, ma risultano latenti, in quanto subordinati a una concatenazione di termini e condizioni (60), che ne regolano la materiale disponibilità (61). Gli elementi accidentali del contratto sono, senza dub-

(55) In tal senso: A. De Cupis, voce *Usufrutto (dir. vig.)*, cit., 1114; F. De Martino, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1978, 168; G. Bonilini, *Il diritto reale di usufrutto. I suoi caratteri*, cit., 25; G. Marzo, *Dell'usufrutto. Art. 978 - Costituzione*, cit., 563.

(56) Per un approfondimento, fra i molti, v.: A. Sandulli, *Profili costituzionali della proprietà privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, 465 ss.; F. Santoro Passarelli, *Proprietà privata e Costituzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, 953 ss.; P. Rescigno, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, s. d., ma 1988, 254 ss.; A. Gambaro, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, VIII, 2, Milano, 1995, 111 ss.; M. Costantino, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 7, *Proprietà*, Torino, 2005, II ed., 251 ss.

(57) R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, vol. II, *Diritti di famiglia. Diritti reali e possesso*, cit., 342.

(58) Per non tacere il fatto che, con esso, si riuscirebbe ad aggirare il divieto di patti successorî, imponendo una limitazio-

ne della libertà testamentaria, difficilmente sopportabile. Al riguardo, cfr., *supra*, par. 2.

(59) Cfr. V. Roppo, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Ludica - P. Zatti, Milano, 2011, II ed., 391.

(60) In particolare, l'operatività dell'usufrutto successivo sarebbe originata dall'apposizione di un termine iniziale, *incertus quando*, coincidente con la morte del titolare dell'usufrutto, al quale si sovrappone una condizione sospensiva, data dalla sopravvivenza del successivo titolare, a colui il quale lo abbia preceduto.

(61) Il Codice civile del 1865, all'art. 478, enunciava espressamente la possibilità di apporre termini o condizioni al diritto di usufrutto. Tale disposizione, tuttavia, non è stata ripresa dal corpo normativo oggi vigente; ciò non significa che il suo contenuto venga ripudiato. Detti elementi accidentali sono in linea con l'essenza dell'usufrutto, il quale si distingue per la sua necessaria limitazione temporale, ma attengono, principalmente, alla natura del negozio che ne determina l'origine, piuttosto che al diritto stesso. Cfr. D. Barbero, *op. cit.*, 379.

bio, strumenti per mezzo dei quali è concesso ai privati dare àdito a motivi e ragioni personali.

Al contempo, non si può negare la portata elusiva di uno schema negoziale così predisposto. Questo, pur spezzando la successione dei diritti di usufrutto, con ripetute espansioni, e conseguenti compressioni, della proprietà, e pur non contravvenendo al divieto di durata superiore alla vita del titolare dell'usufrutto (se persona fisica), raggiunge il medesimo risultato vietato dalla legge, sibbene per altra strada.

L'usufrutto, in concreto, arriverebbe a coprire una parentesi temporale ben più ampia di quanto non sia prefigurato dalle intenzioni della legge, e l'accortezza, consistente nell'attribuire tale diritto solamente a soggetti già in vita al momento della stipulazione del contratto (62), altro non sembra se non un mero simulacro, utile a difendersi dall'inevitabile riprovazione, che sarebbe riservata a un avvicendamento predisposto senza limiti temporali. È facile osservare come il proprietario, forte dell'ampia signoria di cui è titolare, disponga del diritto di stipulare, nel tempo, una pluralità di contratti, con i quali assegnare il godimento del bene a soggetti diversi, per momenti non coincidenti l'uno con l'altro.

Una ipotesi del genere, tuttavia, pare in grado di rispondere alle dovute esigenze di garanzia unicamente a fronte di operazioni compiute con gradualità, che permettano al proprietario di valutare i propri interessi, volta per volta, nel momento in cui esso eserciti il suo potere dispositivo, ossia dopo il ripristino della proprietà nella sua interezza.

Il meccanismo delineato dall'usufrutto successivo, invece, non risponde a questo schema: il proprietario, pur riacquistando, per un istante, ogni sua facoltà, le vede automaticamente limitate, in forza della pattuizione originaria. Il vantaggio verrebbe trasferito a soggetti individuati, fin dal principio, senza possibilità di intervenire in séguito, con la conseguenza di vincolare anche chi dovesse ottenere la nuda proprietà del bene, a modo di esempio, per successione *mortis causa* (63). Un unico atto sarebbe, dunque, capace di perpetuare i propri effetti, in potenza, senza limiti.

(62) Si vuole ricordare come sia proprio questo l'elemento distintivo dell'usufrutto improprio, rispetto a quello proprio. Sul punto, v., ancora, G. Venezian, *op. cit.*, 36 ss.

(63) Se, da un lato, la morte dell'usufruttuario determina l'estinzione del diritto a lui spettante, dall'altro, la scomparsa del nudo proprietario non importa alcuna conseguenza in capo al titolare dell'usufrutto.

(64) Per tutti, v. G. Marzo, *Dell'usufrutto. Art. 979 - Durata*, cit., 563.

Molte e assorbenti sono le ragioni che suggeriscono l'esistenza di una propensione del Legislatore italiano per la finitezza temporale dei vincoli giuridici. Non pare irragionevole ritenere che la temporaneità del diritto di usufrutto, suo naturale corollario, si rannodi proprio a tale inclinazione. Non si dimentichi, infatti, come il limite di durata dell'usufrutto, parametrato alla vita del beneficiario, è posto anche, e soprattutto, a tutela delle ragioni del nudo proprietario, per evitare che questo veda perennemente svuotata di significato la propria posizione. Secondo l'opinione più diffusa, inoltre, il principio espresso dall'art. 979 c.c. è di ordine pubblico, e, in quanto tale, inderogabile dalla volontà dei privati (64).

Se si mantengono codesti capisaldi, i quali paiono conciliabili tra loro senza difficoltà, non si fatica a riconoscere come l'usufrutto successivo, costituito per contratto diverso dalla donazione, vi si contrapponga, serbando un'inclinazione tesa a eludere i principî-guida richiamati.

Allargando l'orizzonte della presente analisi, si può notare come sia riscontrabile la medesima preferenza per la finitezza temporale dei vincoli, anche in ordinamenti giuridici diversi da quello italiano. Questa emerge in architetture molto più flessibili, rispetto alla nostra, e, all'evidenza, maggiormente ispirate alla libertà di azione dei consociati. È il caso, in particolare, degli Stati Uniti d'America. La legislazione americana, tenute ferme le distanze che separano i sistemi di *common law* da quelli di *civil law*, nonostante offra una maggiore tutela all'autonomia privata, rispetto agli ordinamenti di tradizione intimamente legata al diritto romano (65), sembra richiamare le medesime proposizioni di intenti.

In particolare, un esempio può essere rinvenuto, nella materia ereditaria, nell'istituto della *Rule against perpetuities* (66). L'analisi, in dettaglio, di questo principio - che trova attuazione in maniera in parte eterogenea, ma, nella sostanza, simile, in ciascuno dei cinquanta Stati federati - non può essere oggetto della presente trattazione (67); tuttavia, bastino gli elementi essenziali, per comprenderne la portata. Con tale istituto, i legislatori sta-

(65) Per un approfondimento, si veda, diffusamente, W.W. Buckland - A. D. McNair, *Roman law and the Common Law*, II ed. riv. da F.H. Lawson, Cambridge, 1965.

(66) Letteralmente, "regola contro le perpetuità". Al riguardo, risalente nel tempo, ma di perdurante chiarezza, è il contributo di J. Chipman Gray, *The Rule against Perpetuities*, Roland, 1906, 1 ss.

(67) Nel dettaglio, J. Dukeminier - R. H. Sitkoff - M. Lindgren, *Wills, Trusts and Estates*, Aspen, VIII ed., 2009, 885 ss.

tunitensi mirano a tutelare la libertà testamentaria, ma, al contempo, a porvi un freno, evitando che la volontà del testatore possa estendersi in eterno, di modo da tutelare anche le ragioni della proprietà privata.

In presenza di alcuni requisiti oggettivi (68), le disposizioni *mortis causa*, che il testatore abbia redatto, al fine di un loro successivo avvicendamento, in maniera molto simile alla nostra sostituzione fedecommissaria, sono valide ed efficaci, ma non possono protrarsi oltre un limite di tempo, la cui entità è posta dalla legge. Solitamente, la durata di detto termine è di ventuno anni, ma il momento iniziale della sua decorrenza non è determinato, dal principio, in quanto comincia a decorrere soltanto dalla scomparsa del soggetto, sia esso successore del *de cuius*, oppure no, espressamente individuato dal testatore quale riferimento per misurare la portata complessiva della regola.

Se si volesse riflettere sulla compatibilità dell'usufrutto successivo con una legislazione così costruita, bisognerebbe concludere per la sua ammissibilità, anche se limitata da precisi confini temporali.

Ciò è sintomo della scarsa propensione, non soltanto del Legislatore italiano, ma, più in generale, delle tendenze attuali degli ordinamenti giuridici, nei confronti dell'estensione in perpetuo dei vincoli negoziali.

7. Approfondimento alla luce del principio custodito nell'art. 796 c.c.

Si prenda ora, come riferimento, l'art. 796 c.c., ossia la sola disposizione, tra quelle dettate per gli atti *inter vivos*, che si occupi, espressamente, dello schema negoziale qui indagato. Dalla norma contenuta in detto articolo, unicum nell'intero assetto ordinamentale, si può desumere come l'interrogativo, attorno al quale gravita il tema, scaturisca da una interpretazione che trascende l'ipotesi peculiare, per risalire, giocoforza, a notazioni di carattere generale.

Ferma la natura contrattuale della donazione, nonostante essa veda la propria disciplina racchiusa nel Libro secondo del Codice civile (da rubrica, dedicato alle successioni, e, in particolare, quelle a causa di morte), è controverso se quanto enunciato

dall'art. 796 c.c. abbia portata specifica, e, perciò, limitata alle sole donazioni, oppure se esprima una regola sempre valida, la quale, seppur prevista per un singolo contratto tipico, debba essere rispettata in ogni caso di costituzione, per contratto, di usufrutto successivo.

Giova ricordare come il precetto, enunciato in detto articolo, si premuri di regolare l'ipotesi di donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, e, eventualmente, di altri soggetti dopo di lui, anche se non in successione tra loro.

Secondo l'opinione più affermata (69), la collocazione di tale norma, all'interno della disciplina delle donazioni, sarebbe indice della specialità della regola in esso contemplata. Quale disposizione dal carattere particolare, essa deve rimanere circoscritta alle sole fattispecie riconducibili alla struttura donativa, delineata dagli artt. 769 ss. c.c. Di nuovo, la donazione, pur rientrando nell'alveo contrattuale, si distingue, per molti profili, dallo schema negoziale di base, definito dagli artt. 1321 ss. c.c. Lo stesso Codificatore, conscio di queste differenze, ha optato per la sua collocazione al di fuori della Sezione appositamente dedicata ai contratti, al fine di sottolineare i maggiori punti di contatto (concettuali, più che strutturali) che essa presenta con la disciplina ereditaria.

A una prima lettura, l'enunciazione di una norma di dettaglio non dovrebbe essere considerata portatrice di principî, da estendere all'intera materia contrattualistica, bensì manifestazione di una prescrizione speciale, e, in quanto tale, insuscettibile di applicazione analogica, sulla base di quanto statuito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

L'art. 796 c.c. è sempre stato inteso quale semplice enunciazione del divieto di usufrutto successivo, se costruito non rispettando gli angusti spazi delimitati dalla norma in essa racchiusa. Eppure, detta considerazione non convince appieno. Il contenuto di codesta disposizione di legge, infatti, non si limita a ciò, ma esplicita anche il riconoscimento della riserva di usufrutto (70). Tale facoltà viene ripresa, una volta soltanto, nell'architettura del Codice civile, dall'art. 1002 c.c., che dispensa dall'obbligo di

(68) Sia sufficiente una loro menzione, in approfondimento dei quali, si rinvia, di nuovo, a J. Dukeminier - R.H. Sitkoff - M. Lindgren, *op. cit.*, 888. È richiesta, in particolare, la presenza di un *contingent remainder*, oppure di un *executory interest*, i quali siano passibili di *vesting*.

(69) In tal senso: F. De Martino, *op. cit.*, 171; L. Bigliuzzi Geri, *op. cit.*, 101; C. Coppola, *La donazione con riserva di usufrutto*,

cit., 917 ss. Cfr., anche: G. Manzini, *Usufrutto successivo*, in *Contr. e impr.*, 1995, 1362 ss.; A. Masi, *op. cit.*, 993. Al contrario, già richiamato, e favorevole all'interpretazione dell'art. 796 c.c. quale racchiudente un principio dalla portata generale, è G. Palermo, *op. cit.*, 112 ss.

(70) U. Carnevali, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 6, II, *Successioni*, Torino, 1997, II ed., 529 ss.

garanzia, tipicamente in capo all'usufruttuario, proprio il donante con riserva di usufrutto.

Ebbene, non si dubita che lo schema della riserva di usufrutto, seppur previsto, espressamente, per la sola donazione, possa essere asservito anche ai contratti onerosi (71), quali, a titolo di esempio, la vendita e la permuta. A fronte di simili considerazioni, il fatto che una enunciazione di principio sia contenuta in un regolamento di interessi di dettaglio, non impedisce la sua estensione a ipotesi fattuali differenti, e non comporta, per forza, la sua circoscrizione alla singola fattispecie tipica - la donazione - richiamata dalla norma. Per tale aspetto, dunque, non può essere negata la portata, relativamente generale, spesso osteggiata da parte della dottrina, attribuibile alla riserva di usufrutto, come contenuta nell'art. 796 c.c.

È opportuno, inoltre, eliminare le incertezze che potrebbero derivare dalla rubrica dell'art. 796 c.c. A ragione di ciò, nonostante occorra richiamare la specifica fattispecie della riserva di usufrutto, non si dubita che il divieto di usufrutto successivo debba essere esteso anche alla sua costituzione a mezzo di donazione pura e semplice (72). Il richiamo della sola ipotesi di riserva, da innestare in altro negozio, non può punto importare l'implicito riconoscimento della liceità della donazione diretta di usufrutto successivo, se sconfinante i limiti contemplati dall'art. 796 c.c. Questa, in realtà, è ricompresa nello spazio delimitato dalla stessa riserva di usufrutto, la quale si risolve, in concreto, in una vera e propria donazione. A mezzo di un solo negozio (73), si ottiene, infatti, un duplice effetto traslativo: uno immediato, avente a oggetto la nuda proprietà del bene, e uno differito, concernente l'usufrutto.

Ampliando l'analisi agli altri elementi di originalità, proposti dalla disposizione di legge in esame, occorre interrogarsi sulla portata del suo precetto cardine. Esso consiste nella possibilità, offerta al donante, di riservare l'usufrutto di quanto donato a proprio vantaggio, e, dopo di sé, a una, o più persone, purché, queste ultime, non in successione. L'interpretazione, di regola, accolta (74) individua, in questo inciso, una deroga all'ammissibilità, di fon-

do, della costituzione, a mezzo di contratto, di usufrutto successivo, considerata lecita dalla dottrina maggioritaria (75). Ipotesi che, in quanto non espressamente vietata, sarebbe, seppure unicamente per tale motivo, ammessa. Mancando una proibizione esplicita, nei riguardi della costituzione, per contratto, del meccanismo dell'usufrutto successivo, questo dovrebbe considerarsi consentito, anche se, giocoforza, entro i confini disegnati dall'art. 796 c.c., qualora si tratti di costituzione a mezzo di donazione.

Da una più attenta interpretazione della *littera legis*, tuttavia, emerge che tale conclusione è il risultato di una lettura forzatamente orientata. La struttura pare salda, solo accogliendo la qualificazione dell'art. 796 c.c. quale previsione dalla mera natura proibitiva, che si insinua nella più ampia libertà negoziale riconosciuta ai consociati, ossia un divieto di disporre, ab origine, dell'usufrutto, in successione, per il tempo in cui sia sopraggiunta la morte dei precedenti beneficiari. A ciò si potrebbe, tuttavia, obiettare come la costruzione poggi su fondamenta incerte, in quanto suscettibili di differente interpretazione.

È indubbio che, nell'ipotesi delineata dall'art. 796 c.c., abbia luogo una separazione tra usufrutto e nuda proprietà, per un periodo più ampio dell'arco di una vita umana, assunta dal Legislatore come metro per la determinazione della durata dell'usufrutto (76).

Esaminando in maniera più lineare il dettato della legge, affiora, in vero, una previsione di segno positivo, la quale si apre con l'attribuzione di una facoltà ("è permesso al donante di riservare l'usufrutto"), piuttosto che con l'apposizione di un divieto (77). O meglio, la proibizione è, senza dubbio, esistente, ma si pone su di un livello ulteriore e consequenziale: l'usufrutto successivo, in materia di donazioni, è, in primo luogo, ammesso per il chiamato - oppure per i chiamati, in forma congiunta - che per primo segua il donante, qualora quest'ultimo si sia riservato il godimento del bene. Ciò che non è consentito, invece, è la prosecuzione dell'avvicendamento, per eventuali soggetti ulteriori.

(71) Così, C. Coppola, *La donazione con riserva di usufrutto*, cit., 912.

(72) In tal senso, v., anche, M. Ebner, *op. cit.*, 353.

(73) Propendono per l'unità della fattispecie, tra gli altri: A. Torrente, *op. cit.*, 223 e B. Biondi, *op. cit.*, 380. A favore dell'esistenza di due distinti negozi, invece, N. Coviello, *Della trascrizione*, II, Napoli - Torino, 1924, 294 ss.

(74) V., ancora, *supra*, nt. 69.

(75) Rimane fermo il divieto di disposizione di usufrutto

successivo per testamento, come disciplinato dall'art. 698 c.c.

(76) A. Torrente, *op. cit.*, 401.

(77) Tale facoltà riprende, in maniera pressoché pedissequa, la disposizione corrispondente del Codice civile del 1865, il cui art. 1074 così disponeva: "è permesso al donante di riservare a suo vantaggio e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto de' beni donati tanto quanto immobili".

Per un verso, deve essere tenuto fermo il carattere di specialità della norma custodita nell'art. 796 c.c., portatrice di uno specifico divieto. Per altro verso, occorre riconoscere che l'attribuzione di un ristretto ambito di possibilità comporta l'implicito riconoscimento della generale riprovazione, serbata dall'ordinamento, alla fattispecie dell'usufrutto successivo.

Da questa considerazione emerge, dunque, l'elemento da elevare a riferimento per l'intera materia. La generale avversione dell'ordinamento giuridico per i vincoli dalla durata perpetua, che può scorgersi anche nella regolamentazione espressa negli artt. 698 e 796 c.c., sembra suggerire l'esistenza del divieto di usufrutto successivo, costituito a mezzo di qualsivoglia strumento contrattuale. In un simile quadro, poi, la riserva di usufrutto, disciplinata in tema di donazioni, isola una limitata sfera di possibilità. Il dato letterale è chiaro, e afferma la liceità della costituzione di usufrutti in serie, ma nei limiti tratteggiati dall'art. 796 c.c., i quali, vista la specialità della norma in esso contenuta, non possono essere applicati in via analogica, mentre, per quanto già sostenuto, il divieto assoluto dovrebbe ritenersi esistente per i contratti differenti, per i quali funge da sostrato.

Al contrario, l'opinione generalmente accolta (78), propende per la liceità della costruzione, per contratto, di usufrutto successivo, in quanto, è utile ribadirlo, non vietata da alcuna disposizione di legge. Ciò che risulta mancante, tuttavia, in tali argomentazioni, è la valutazione del rapporto che si instaura con la regola serbata nell'art. 796 c.c., specificatamente dedicata all'usufrutto successivo. Laddove si dovesse tralasciare tale aspetto, emergerebbe un difetto di coordinamento, nell'analisi di principî giuridici, taciti o espressi, quali quelli di cui si è prima discusso.

Ebbene, secondo questa opinione, deve essere mantenuta ferma la portata eccezionale del contenuto dell'art. 796 c.c. Non si può negare che la donazione subisca, più di ogni altro contratto, l'influsso della disciplina ereditaria (79), tanto da dividerne, spesso, le intenzioni, e differendo da essa per il solo momento di efficacia. Il Legislatore, all'art. 698 c.c., si è premurato di vietare la disposizione testamentaria costitutiva di usufrutto successivo. L'operatività di tale divieto sarebbe, dunque,

nello specifico, rivolta alla materia successoria *mortis causa*. Il contratto di donazione - portatore di valori che non differiscono da quelli generali, esposti agli artt. 456 ss. c.c., salvo che ciò non sia esplicitato - non richiederebbe la ripetizione dei medesimi principî, se non per specificarne un parziale allontanamento.

La donazione con riserva di usufrutto, in tale prospettiva, sarebbe ugualmente soggetta alla proibizione dettata dall'art. 698 c.c., dalla quale, tuttavia, differisce, per la limitata possibilità prevista dall'art. 796 c.c. Seguendo tale strada, sarebbe conseguenziale il rifiuto del divieto di usufrutto successivo, di carattere generale, tanto da limitarne la portata alle materie ereditaria e donativa.

D'altro canto, la donazione, pur soggetta a numerose disposizioni richiamate dal diritto ereditario, rimane un contratto, e, in quanto tale, è soggetta alle regole previste dal Libro quarto del Codice civile, laddove compatibili con i suoi elementi essenziali. Per di più, permangono dubbî circa la possibile elusività, nei confronti delle norme dettate in tema di usufrutto, che trascina con sé la tesi appena richiamata.

Se è vero che, inoltre, nell'ordinamento vigente, è proclamato, all'art. 1322, cpv., c.c., il principio dell'autonomia contrattuale, il quale permette ai consociati di concludere contratti non rientranti in alcuno degli schemi predisposti dal Codice civile, è altrettanto vero come questa libertà possa trovare attuazione soltanto se sorretta da interessi meritevoli di tutela. Se si ritenesse possibile la costruzione di usufrutto successivo a mezzo di contratti atipici, risulterebbe quanto mai arduo il bilanciamento richiesto dalla norma appena richiamata, specie se si considera il disvalore, già più volte rammentato, in genere riservato ai vincoli dalla durata indefinita, nonché verso l'usufrutto perpetuo. Conseguenze, alle quali tenderebbe un negozio recante lo schema di usufrutto successivo.

8. Vendita con riserva di usufrutto: un contratto senza causa?

A fronte delle considerazioni svolte, occorre domandarsi fin dove possa spingersi la libertà del singolo, pel caso in cui voglia servirsi del meccanismo dell'usufrutto successivo.

(78) Per tutti, C. Coppola, *Art. 796 - Riserva di usufrutto*, cit., 421.

(79) È già stato rilevato come la collocazione sistematica delle norme dettate in tema di donazione, all'interno del Libro

secondo del Codice civile, sia sintomo della vicinanza, e continuità di valori, di cui gode l'istituto, se accostato alla materia successoria *mortis causa*. V., in particolare, A. Palazzo, *op. cit.*, 423.

Nello specifico, appurate le circoscritte possibilità che l'ordinamento giuridico concede, in termini di donazione con riserva di usufrutto (80), può rivestire un significato, giuridicamente rilevante, la concatenazione di diritti di usufrutto, in serie, per mezzo di un contratto diverso dalla donazione (81)?

Per rispondere a tale interrogativo, bisognerebbe accogliere la tesi (tutt'ora prevalente in dottrina) di coloro, i quali propendono per la liceità di detto schema negoziale, ché, altrimenti, il quesito non avrebbe neanche ragione di essere posto.

Per semplicità, si pensi, dunque, alla fattispecie della vendita, come disciplinata dagli artt. 1470 ss. c.c. Questa può essere asservita all'organizzazione di usufrutti in serie in tre distinti modi: la costituzione, e diretta alienazione, del solo diritto di godimento; la contemporanea alienazione, a una persona, della nuda proprietà e, ad altra, dell'usufrutto; da ultimo, l'alienazione della nuda proprietà, dalla quale l'alienante ritragga, o meglio, si riservi, l'usufrutto (82). Inutile ribadire come, per l'indagine qui svolta, ciascuna delle circostanze richiamate debba essere considerata accompagnata da una sequenza di beneficiari, in tale diritto reale di godimento, i quali vengono chiamati a usufruire del bene, unicamente dopo la morte di chi li preceda.

Prescindendo dalla prima ipotesi, la quale, alla luce delle considerazioni, che verranno presto offerte, non presenta profili di incertezza di pari rilievo, al cospetto delle altre due, in particolare, si potrebbero scorgere ostacoli non trascurabili. Il disallineamento tra proprietà e godimento del bene, che si crea in tali evenienze, impone di dubitare della idoneità, non soltanto della vendita, ma anche di altri contratti, alla predisposizione di un meccanismo di usufrutto successivo. Se è vero che *nulla utilitas erit nudae proprietatis semper abscedente usufructu* (83), a maggior ragione, una vendita, nella quale l'ipotesi tipica consiste nello scambio di cosa contro prezzo, la previsione di una serie di limitazioni nel godimento del bene venduto può determinare un netto svilimento della causa del contratto.

Le parti, consapevoli di quanto appena osservato, ben potrebbero avere ridotto il corrispettivo per l'alienazione, in ragione delle limitazioni alla facoltà di godimento del bene. La volontà di allestire l'*ordo successivus*, tipico della fattispecie in esame, tuttavia, complica la riconduzione, della ragione giustificatrice dell'accordo, a quella tipica della vendita, anche nel caso in cui il prezzo sia stato debitamente diminuito. Si badi, con ciò non si intende contestare la legittimità della vendita con riserva di usufrutto, ipotesi sicuramente rientrante nei limiti di liceità posti dall'ordinamento (84), e quanto mai rispondente alle esigenze che si propongono nella prassi (85). In concreto, si dubita della sua evoluzione in vendita con riserva di usufrutto a sé, e ad altri, dopo di sé. Difatti, una vendita così delineata potrebbe vedersi privata del proprio contenuto, a favore di esigenze ulteriori dei contraenti originari, e di altri soggetti, che potrebbero persino non aver partecipato alla stipulazione, nel caso della già richiamata fattispecie di usufrutto successivo proprio.

Diversamente, si potrebbe obiettare come la valutazione di legittimità dello schema contrattuale andrebbe svolta concentrandosi sugli effettivi interessi che hanno spinto le parti a contrattare, piuttosto che sulla causa tipica, prevista, in astratto, dallo schema negoziale descritto dal Legislatore. Tutto ciò, d'accordo con il pensiero che impone di valutare la causa in concreto del contratto (86). Parimenti, si potrebbe ribattere come il risultato si risolva, anche a fronte di un simile scrutinio, in un esito tutt'altro che positivo, tenendo a mente i caratteri di elusività che si scorgono nell'intento delle parti (87).

Per di più, nell'eventualità in cui si ammettesse la liceità della predisposizione di usufrutti in successione, potrebbe risultare, a prima vista, difficoltoso il coordinamento con la disciplina fiscale. In particolare, l'art. 48 del Testo unico sull'imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) richiede che, per il trasferimento della proprietà gravata da usufrutto, la base imponibile, per tale operazione, venga calcolata sottraendo, al valore della piena pro-

(80) Infatti, l'unica ipotesi di usufrutto successivo, espressamente permessa nel nostro ordinamento, è quella presentata, e con cura delimitata, dall'art. 796 c.c. Cfr., *supra*, par. 7.

(81) V., in particolare: S. D'Agostino, *L'usufrutto successivo*, in *Vita not.*, 2003, XCVIII ss.; M. Ebner, *op. cit.*, 355 ss.; L. Stucchi, *op. cit.*, 89 ss.

(82) In tal senso: G. Pugliese, *op. cit.*, 139; L. Bigliazzi Geri, *op. cit.*, 69.

(83) Gaio, *Digesto*, par. 33.2.8.

(84) Questo strumento è coperto, estensivamente, dalla

norma incastonata nell'art. 796 c.c. Al riguardo, v., più ampiamente, *supra*, par. 7.

(85) *Ex multis*: G. Pugliese, *op. cit.*, 141 ss.; G. Marzo, *Dell'usufrutto. Art. 978 - Costituzione*, cit., 561 ss.

(86) V., in particolare: M. Giorgianni, voce *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, s. d., ma 1960, 573; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, XVII ed., 813 ss.

(87) Il riferimento va alla possibile sussunzione nella fattispecie di contratto in frode alla legge, come già esaminato, *supra*, sub par. 6.

prietà, quello dell'usufrutto stesso. È facile notare come, nel caso in cui si preveda un ordine successivo, anche se improprio, nella titolarità di tale diritto reale di godimento, la determinazione di questi valori di riferimento risulti incerta, se non del tutto arbitraria. L'operazione potrebbe addirittura condurre all'assurda conseguenza del totale difetto di base imponibile. In realtà, il combinato disposto degli artt. 48 e 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, supplisce a tale incongruenza, prescrivendo che la base imponibile venga calcolata assumendo come riferimento la vita del più giovane degli usufruttuari. Una simile soluzione è, con ogni probabilità, approssimativa, nonché inapplicabile in caso di usufrutto successivo proprio, ma, quanto mai, opportuna per evitare il verificarsi di fattispecie elusive dei precetti fiscali.

Ancóra, a subire le conseguenze di tale disposizione è lo stesso diritto di proprietà (88), il quale risulta privato di una delle sue più rilevanti attribuzioni, ossia il godimento del bene (89). E ciò per un periodo di tempo, potenzialmente, indeterminato. Per un verso, la separazione di proprietà e facoltà di godimento è, senza dubbio, una prerogativa di cui è titolare il proprietario del bene (90). Da altro lato, non si può tacere il fatto che detto proprietario non sia totalmente libero nella disposizione del suo diritto, specialmente alla luce di quanto dettato dalla Costituzione, e, in dettaglio, dall'art. 42.

Il principio, che emerge dalla disposizione da ultimo richiamata, pur seguendo la solenne enunciazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), impone di tenere ben ferma la funzione sociale, che, nella prospettiva dei Costituenti, deve assolvere la proprietà. Detta funzione esige rispetto, nel momento in cui i consociati si rapportino con essa. Il fine ultimo dei soggetti agenti deve ispirarsi a un migliore, e più razionale, sfruttamento dei beni, per facilitare lo sviluppo dell'economia, privata e pubblica. Il diritto di proprietà, in tale concezione, viene proposto quale elemento di

equilibrio, per gli interessi coinvolti. Come potrebbe ottemperare a siffatto ufficio, anche se previsto in una prospettiva di carattere generale e programmatica, un diritto svuotato delle proprie fondamentali attribuzioni (91)?

Una proprietà, dunque, formalmente legata al suo titolare, ma che, di fatto, si affida agli usufruttuari, i quali vengono a trovarsi in una condizione che riecheggia, nel risultato finale, la disciplina modellata dagli artt. 832 ss. c.c., in special modo per l'ipotesi della sua trasmissione. Anche a voler ammettere la liceità dell'usufrutto successivo, la natura strettamente personale alla quale, secondo dottrina e giurisprudenza, detta struttura rimane ancorata, darebbe luogo a un fenomeno diverso dalla successione *mortis causa* in tale diritto. Questo, infatti, si estinguerebbe, per poi ricostituirsi, *ex novo*, di volta in volta, in capo ai soggetti subentranti nel godimento.

È facile notare, tuttavia, come un siffatto disegno, da ultimo, riprodurrebbe i medesimi effetti che la disciplina prevista, dal codice civile, agli artt. 978 ss., mira a evitare, semplicemente servendosi di sentieri differenti, percorsi per aggirare gli espressi divieti di legge. Se l'usufrutto potesse durare in eterno, sarebbe inutile tutelare la proprietà, la quale risulterebbe, così, priva di qualsiasi contenuto e rilievo economico (92). Se ciò accadesse, ci si dovrebbe interrogare circa l'adeguatezza del termine "usufrutto", ché l'effettiva risultanza sarebbe quella di una vera e propria proprietà, non rimanendo, in capo a colui, il quale dovrebbe essere nudo proprietario, alcuna facoltà di rilievo, nei riguardi del bene.

Non si può tacere, inoltre, il fatto che risulterebbero profondamente alterati i caratteri essenziali di fattispecie tipiche, quali la vendita, attraverso istituti atipici, resi possibili, quanto meno all'apparenza, dalla libertà negoziale di cui godono i consociati.

(88) Secondo un'autorevole opinione, tale diritto sarebbe quello che, più di tutti, garantisce il godimento delle cose, frapponendo a esso il minor numero di limitazioni strutturali. In questo senso, D. Barbero, *op. cit.*, 3.

(89) "La cosiddetta "proprietà nuda", la proprietà spoglia cioè del potere di godimento, sarebbe un vuoto nome e un'entità giuridica socialmente ingombrante, se dovesse restare nuda perennemente". Così, D. Barbero, *op. cit.*, 5.

(90) Si pensi alla possibilità, di cui è titolare il proprietario, di stipulare, a titolo di esempio, contratti di locazione (artt. 1571 ss. c.c.) e di comodato (artt. 1803 ss. c.c.), i quali vanno ad aggiungersi, ovviamente, a quanto permesso, dagli artt. 978 ss. c.c., in tema di usufrutto.

(91) Limpide sono le notazioni di A. Torrente, *op. cit.*, 402,

secondo il quale, "la considerazione dei pregiudizi economico-sociali, che la disintegrazione del potere di godimento dal diritto di proprietà può provocare, e lo spettro di un diritto dissanguato e del disinteresse del proprietario non hanno pesato, con tutta la loro forza, sul legislatore. Il quale si è piegato - almeno nel caso della riserva a favore del donante e, dopo di lui, di altra persona - di fronte al peso della tradizione e solo ha ceduto dinanzi all'idea di perpetuare ancora più a lungo quella situazione".

(92) Con la costituzione di un usufrutto perpetuo, verrebbe a mancare, non già una semplice e limitata facoltà, distaccata dalla proprietà, bensì l'intero godimento del bene. Così, R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, II, *Diritti di famiglia. Diritti reali e possesso*, cit., 495.

Il Diritto civile, strumento al servizio dei consociati, si trova, così, attratto da due poli di difficile conciliazione. Da un lato, la libera iniziativa privata, dall'altro, la tutela delle ragioni della proprietà e dell'economia. Opinione personale è che, se si volesse figurare un bilanciamento degli interessi in giuoco, andrebbero considerate preminenti le ragioni a sostegno di un generale divieto di usufrutto successivo. Èsito, questo, che pare di più facile conciliazione con l'ordinamento nel suo complesso, e, in particolare, con la regolamentazione delle situazioni giuridiche chiamate in causa da simili istituti (93). Allo stesso tempo, è indubbio come tali conclusioni difettino di conferma nel dato normativo, se non in via mediata e indiretta.

9. Avvicinamento ad alcune fattispecie

Rimangono da prendere in considerazione alcune ipotesi, già prospettate nella prassi, ed esaminate in dottrina e in giurisprudenza.

Va riconosciuto come le peculiari costruzioni dell'usufrutto, in forma congiuntiva, oppure successiva, possano essere suscettibili di sovrapposizione, agli occhi dell'interprete. Nello specifico, una risulante decisione (94), tra le poche rilevanti in materia, si è pronunciata in favore della validità di uno schema di usufrutto successivo costituito a mezzo di contratto diverso dalla donazione. La decisione ha concluso per la liceità di tale costruzione, se sostenuta da una struttura intesa ad avvantaggiare persone, tutte viventi, al momento della sua predisposizione. Una ipotesi riconducibile, dunque, alla fattispecie di usufrutto successivo improprio (95). In questo caso, conviene ricordarlo, la legittimità dell'azione deriverebbe dalla previsione di una concatenazione di termini e condizioni, differenti per ciascuno dei soggetti, chiamati dopo il primo usufruttuario, alle quali subordinare la parziale efficacia dell'originale atto di disposizione (96).

Pare più opportuno accostare, il caso esaminato dai giudici di legittimità, alla figura dell'usufrutto congiuntivo. Sostenere, come ha fatto la Corte di Cassazione, che la temporaneità dell'usufrutto sarebbe salvata dalla circostanza che quest'ultimo non possa superare, nel computo complessivo, la durata della vita del più longevo degli usufruttuari, equi-

vale, in realtà, ad affermare che tale diritto è già stato attribuito, ma rimane sopito, per alcuni assegnatarî.

Detta latenza dovrebbe considerarsi imposta, più che da una serie di elementi accidentali, da meri rapporti interni, intercorrenti tra i beneficiari della disposizione. Questi, al momento della stipulazione del contratto, originante la successione qui esaminata, riconoscono un regolamento afferente alla materiale fruizione e disponibilità del bene. Rapporti, dunque, che non paiono opponibili ai terzi, ma di cui ciascun usufruttuario può avvalersi, per il solo fine di tracciare il limite al proprio diritto di godimento, e agli eventuali, e speculari, profili di responsabilità. Segnatamente, per definire il singolo periodo, a ciascuno riservato, nonché la conseguente facoltà di regresso nei confronti degli altri usufruttuari, nell'eventualità in cui uno di essi sia chiamato a rispondere, per tutti, di obbligazioni originate dall'usufrutto comune (o meglio, congiuntivo). Basti richiamare gli oneri, di natura legale, di eseguire l'inventario e prestare idonea garanzia, espressi dall'art. 1002, commi 2 e 3, c.c.

Il rinvio alla misura definita dalla vita del più longevo degli usufruttuari altro non sembra, se non un *escamotage*, volto ad aggirare il divieto di vincoli perpetui, o, comunque, di durata eccessiva.

Allo stesso tempo, una simile interpretazione potrebbe divenire complice dell'intento elusivo dell'azione privata. Ecco che, dunque, si rende necessaria un'indagine dell'effettivo intento dei soggetti coinvolti, di modo da verificare se questi siano intenzionati a creare, esclusivamente, una sequenza di diritti di usufrutto, oppure determinare una condivisione, congiunta e simultanea, dello stesso.

Ancóra, pare opportuno escludere la legittimità dell'ipotesi in cui il proprietario predisponga, con un singolo negozio, una serie di usufrutti, ciascuno sottoposto a termine, anche laddove quest'ultimo sia specificamente determinato (97), e non soltanto determinabile, come di norma avviene, a mezzo del rinvio alla lunghezza della vita del suo titolare. A tal fine, si pensi al seguente esempio: "a Tizio per venti anni, poi a Caio per venti anni, e poi a Sempronio per altri venti". Secondo l'opinione di parte della dottrina (98), sarebbe salva la tempora-

(93) Cfr., anche, G. Palermo, *op. cit.*, 113.

(94) Cass. 19 ottobre 1957, n. 3985, in *Giust. civ.*, 1958, I, 717 ss.

(95) Di nuovo, G. Venezian, *op. cit.*, 36 ss.

(96) V., *supra*, nt. 60.

(97) Secondo G. Pugliese, *op. cit.*, 217: "ammesso il divieto nell'ambito supposto dalla comune dottrina, non si capisce co-

me si potrebbe consentire di eluderlo con un mezzo così semplice come quello di subordinare il secondo usufrutto alla scadenza di un termine, anziché alla morte (che anch'essa, d'altronde, funge da termine)". Cfr., anche, D. Barbero, *op. cit.*, 387.

(98) In particolare, A. Torrente, *op. cit.*, 403.

neità, richiesta dall'art. 979 c.c., in quanto il diritto in questione si estinguerebbe, di volta in volta, per poi rinnovarsi in capo ai soggetti chiamati in successione temporale. Tale fattispecie, in realtà, più che eludere la legge, sembra, addirittura, *contra legem*, dal momento che, pur essendo determinata la durata complessiva del godimento altrui, consente un prolungamento, in potenza, senza limiti, della scissione tra proprietà e godimento del bene, nascondendosi dietro l'ingannevole previsione di confini temporali certi.

Infine, con riguardo a tale ultima ipotesi, occorre, senza dubbio, rifiutare la risalente opinione di co-

loro, i quali ne sostenevano la validità, qualora la durata totale dei singoli diritti di usufrutto non fosse capace di superare la lunghezza di una vita umana media (99). L'art. 979 c.c., infatti, e come già, in parte, previsto dall'art. 515 del Codice civile del 1865, intende riferirsi all'esistenza di un soggetto ben individuato, vale a dire l'usufruttuario, e non all'uomo comune, ossia a un dato astratto, quale è l'esistenza media. In caso contrario, la valutazione della validità dello schema predisposto sarebbe sostanzialmente arbitraria, e non rispondente a parametri empirici, come, in realtà, era nelle chiare intenzioni del Codificatore (100).

(99) Così, G. Venezian, *op. cit.*, 465.

(100) A. Torrente, *op. cit.*, 403.